

Dipartimento di Biologia

 Sede: c/o Edificio Complesso Vallisneri
Via Ugo Bassi, 58/b – 35131 Padova
CF: 80006480281
P.Iva: IT00742430283

PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca
Componente 2: Dalla ricerca all'Impresa – Attuazione di misure di
sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità Investimento 1.4 Potenziamento delle strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies
Progetto NBFC - National Biodiversity Future Center
Codice identificativo MUR CN00000033
CUP C93C22002810006

Gara europea telematica a procedura aperta per affidamento di un servizio di realizzazione di contenuti e format innovativi per comunicare la biodiversità italiana e mediterranea e contestualmente le attività di ricerca del Centro attraverso i media digitali. CIG: B15D41E773 - CUP: C93C22002810006

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Premesse	Pag. 1
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	Pag. 2
Art. 2 - Durata contrattuale	Pag. 2
Art. 3 - Importo economico del contratto	Pag. 2
Art. 4 - Documentazione di appalto e adempimenti PNRR	Pag. 3
Art. 5 - Fatturazione e pagamenti	Pag. 4
Art. 6 – Anticipazione sul prezzo	Pag. 5
Art. 7 - Garanzia definitiva	Pag. 6
Art. 8 - Imposta di bollo	Pag. 8
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 9
Art. 10 - Rapporti contrattuali	Pag. 10
Art. 11 - Sospensione delle prestazioni	Pag. 11
Art. 12 - Tutela dei dati personali	Pag. 11
Art. 13 - Obblighi di riservatezza	Pag. 11
Art. 14 - Responsabilità per infortuni o danni	Pag. 12
Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	Pag. 12
Art. 16 - Norme operative di sicurezza	Pag. 13
Art. 17 - Penali	Pag. 14
Art. 18 - Risoluzione per inadempimento e recesso	Pag. 15
Art. 19 - Subappalto	Pag. 16
Art. 20 - Divieto di cessione del credito o del contratto	Pag. 17
Art. 21 - Variazioni introdotte nel contratto	Pag. 17
Art. 22 - Clausola di revisione prezzi	Pag. 17
Art. 23 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare	Pag. 18
Art. 24 - Spese contrattuali	Pag. 18
Art. 25 - Controversie	Pag. 18
Art. 26 - Norme finali e rinvio	Pag. 18
Art. 27 - Requisiti DNSH e certificazioni	Pag. 19

Premesse

1. L'Università degli Studi di Padova intende procedere all'affidamento del servizio di realizzazione di contenuti e format innovativi per comunicare la biodiversità italiana e mediterranea e contestualmente le attività di ricerca del Centro attraverso i media digitali, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.
2. L'Ente si impegna a conservare la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77/2021, convertito con legge n. 108/2021 e per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 132 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento e del Consiglio.
3. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione implicita, integrale, senza riserva alcuna ed incondizionata di tutte le norme di cui al presente Capitolato Amministrativo, al Capitolato Tecnico, alla documentazione di gara nonché delle condizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Padova e delle norme del Codice Civile.
4. Nell'espletamento della procedura vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito, per brevità, "Codice").

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 65, comma 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, risultato affidatario del servizio indicato in premessa (nel seguito, per brevità, "Contraente").
2. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di realizzazione di contenuti e format innovativi per comunicare la biodiversità italiana e mediterranea e contestualmente le attività di ricerca del Centro attraverso i media digitali, come indicato nel Capitolato Tecnico, a cui si rinvia.

Art. 2 - Durata contrattuale

1. Il servizio dovrà essere realizzato entro il 31/08/2025 (data di scadenza, alla data di pubblicazione della gara, del finanziamento PNRR). Nell'ipotesi in cui l'UE concederà la proroga del finanziamento PNRR e qualora sia di interesse per l'Ente, potrà essere autorizzato uno slittamento relativamente alla scadenza sopra indicata alle medesime condizioni contrattuali.
2. Il Contraente si impegna a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati alle varie prestazioni oggetto dell'appalto con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Art. 3 - Importo economico del contratto

1. L'importo economico posto a base di gara è pari ad Euro 466.000,00 (quattrocentosessantaseimila/00), a cui sommare IVA a norma di legge, non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso trattandosi di servizi di natura intellettuale,

2. L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare l'eventuale differenza tra l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario e l'importo posto a base di gara per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo a base di gara anche oltre il termine di durata indicato all'art. 2 comma 1 del presente Capitolato, ove concessa la proroga dei finanziamenti PNRR, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, qualora fosse di interesse per il committente. Detta opzione non è da intendersi quale variante ai sensi dell'art. 120 del Codice.

3. L'importo di contratto risulterà da quanto offerto dal Contraente, in ribasso rispetto alla base di gara ribassabile, a cui sommare IVA a norma di legge.

Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

4. L'esecuzione del servizio deve avvenire a regola d'arte e comunque secondo le caratteristiche tecniche ed i termini indicati nella documentazione di gara, in particolare nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata in gara dall'aggiudicatario.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE DI APPALTO E ADEMPIMENTI PNRR

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021, il contraente

1) che ai sensi del comma 2 del predetto articolo, è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

2) diverso da quelli indicati nel comma 2 del suddetto art. 47 e che ai sensi del comma 3 del precitato articolo occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il contraente è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del precitato decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

La mancata produzione della relazione comporta inoltre l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

3) di cui al comma 3 dell'art. 47 D.L. 77/02021, oltre al rispetto degli obblighi previsti al punto che precede del predetto articolo, è, altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 bis del predetto articolo, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Il contraente è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale

In ogni caso, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

4) in caso di aggiudicazione, il Contraente ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente punto, l'Amministrazione committente applica la penale di cui all'art. 17 del presente Capitolato Amministrativo.

5) In fase di esecuzione l'Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti come meglio specificato nella parte tecnica delle presenti condizioni particolari di contratto.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura), con le seguenti modalità:

- 20% dell'importo contrattuale quale anticipazione - ove richiesta dall'aggiudicatario - entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, ai sensi dell'art. 125 del Codice previa presentazione di idonea garanzia in conformità agli Schemi tipo n. 1.3; qualora non richiesta, il contraente sarà tenuto a produrre la prima fattura decorsi 4 mesi come descritto al punto che segue;

- il Contraente dovrà produrre ogni quadrimestre la fattura per l'attività svolta unitamente ad una breve relazione tecnica che dettagli l'avanzamento delle attività rispetto al cronoprogramma. Tale relazione dovrà essere verificata dal Committente, e la sua accettazione, unitamente all'emissione del certificato di verifica di conformità rilasciato dal R.U.P. ai sensi dell'art. 116, comma 1 del Codice, sarà condizione necessaria per il saldo della fattura quadrimestrale.

Le fatture verranno pagate con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

2. Nel caso in cui il fornitore abbia sede in Italia, le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore.

3. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

4. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

5. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. Le fatture verranno emesse a seguito della positiva verifica da parte del R.U.P., con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

6. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 6 - Anticipazione sul prezzo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del Codice dei contratti, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertate dal RUP, anche nelle more della stipulazione del contratto in caso di esecuzione d'urgenza.

2. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione della fornitura con posa in opera l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).

5. La Stazione procede all'escussione della garanzia in caso di revoca dell'anticipazione ai sensi del comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

6. Anche in caso di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c., l'Appaltatore è tenuto a restituire l'anticipazione non recuperata dall'Ente.

Art. 7 - Garanzia definitiva

1. A seguito dell'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare una garanzia definitiva, stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. La garanzia definitiva, conforme agli schemi tipo del Decreto 16/09/2022 n. 193, è costituita a scelta dell'aggiudicatario, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, esclusivamente:

a) a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova (Pagina in italiano:

ita: <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=1452&lang=it>

en: <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=1452&lang=en>

esclusi i soggetti di cui al comma 5 del presente articolo: una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il "pagamento immediato" scegliendo tra le varie modalità online disponibili o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento e effettuare il versamento in un secondo momento (entro 3 giorni, fatti salvi i termini di gara) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal link:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/scaricaricevuta> e allegata alla documentazione di offerta;

b) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente dall'operatore economico e dal soggetto munito dei poteri di firma che la rilascia. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

4. Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia definitiva di cui al comma precedente, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA o assegni circolari con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107 e dovrà essere presentato l'originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

5. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24.03.2012 n.27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto b) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221.

In caso di prestazione della garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022;

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Ente. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Ente si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Ente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo;

- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

- prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;

- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

- e) che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Ente, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede lo stesso è Padova.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia definitiva è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia definitiva da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell'art. 117, comma 13 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice.

Art. 8 - Imposta di bollo

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A, ALLEGATO I.4 del Codice Appalti sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente

stabiliti. L'imposta di bollo dovuta è pari a Euro 40,00 (quaranta/00) per procedure con importo da Euro 40.000,00 a 150.000,00 e di Euro 120,00 (centoventi/00) per procedure con importo da Euro 150.000,00 a 1.000.000,00 di Euro 500,00 per procedure dai 5.000.000,00 ai 25.000.000,00.

2. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

4. Eventuali precedenti versamenti non dovuti effettuati dall'aggiudicatario per i medesimi importi non possono essere rimborsati dall'Università ma potranno eventualmente essere oggetto di apposita istanza di rimborso da effettuare direttamente all'Agenzia delle Entrate.

5. Si provvederà a scorporare dall'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, l'importo di Euro 16,00 pagato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.

6. Ai fini dell'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara.

8. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 10 - Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Progetto e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito all'art. 31, allegato II.14 del Codice.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, quando nominato. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.

3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Progetto.

5. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 11 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempimento contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l'incameramento da parte dell'Ente della cauzione. In tal caso l'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 12 - Tutela dei dati personali

1. L'Ente (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE attraverso la sezione Privacy del sito istituzionale consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy.
2. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'Ente e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 13 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 14 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Contraente dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile, per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro. Detta polizza dovrà essere conclusa e fatta pervenire all'Ente prima della stipula del contratto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.
3. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primarie compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi delle leggi vigenti all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. Sono a carico del contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nell'esecuzione dell'appalto.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal contratto in oggetto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai punti precedenti.
5. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
6. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il RUP compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
7. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
2. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 119, comma 7 del Codice, in caso di subappalto.
3. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

5. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

Art. 16 - Norme operative di sicurezza

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di salute sicurezza ed igiene del lavoro e, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al Contraente per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto degli oneri che il Contraente dovrà sostenere per l'informazione e la formazione dei contenuti specifici per la sicurezza del presente; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti al ribasso. Per il presente appalto l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad Euro 0,00.

3. Al fine di garantire un'efficace collaborazione con i servizi di gestione emergenze degli edifici di Ateneo, si richiama la necessità di prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza, dei presidi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all'interno dei locali.

4. Se ricorre il caso, ai fini della sicurezza, l'operatore economico dovrà dimostrare di aver ottemperato ai vigenti disposti normativi in particolare per quanto riguarda la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la presenza dei Dispositivi di Protezione Individuali, l'avvenuta nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione con il suo Responsabile, la formazione/informazione del personale.

Art. 17 - Penali

1. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni del presente Capitolato, verranno applicate le penali secondo quanto specificato nell'elenco sotto riportato, fatto salvo comunque il risarcimento dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. Le penali potranno essere applicate anche cumulativamente e l'elenco è da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, fatti sempre salvi i casi di risoluzione.

2. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili tra di loro, nelle seguenti misure:

- non conformità del servizio svolto rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico, Euro 500,00 ad evento contestato;
- mancata indicazione al Rup del Responsabile Unico del Servizio nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, Euro 300,00 al giorno fino all'avvenuta comunicazione;
- mancato inoltro al Rup, entro 15 gg dall'inizio di ciascuna edizione dei corsi di formazione di cui all'art. 2.1 del Capitolato Tecnico, dell'elenco del personale dedicato all'esecuzione contrattuale (si veda art. 2.1.3 del Capitolato Tecnico), Euro 300,00 per giorno di ritardo;
- ritardo nella consegna del cronoprogramma rispetto alle tempistiche previste dal capitolato tecnico euro 300,00 al giorno;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni in conseguenza dei rilievi effettuati dall'Ente entro 5 giorni dalla data di comunicazione di dette prescrizioni, Euro 700,00 (settecento/00) al giorno;
- qualora la mancata ottemperanza di cui al punto precedente non avvenga entro 10 giorni dalla data di comunicazione dei rilievi effettuati dall'Ente, sarà applicata una penale di ulteriori Euro 700,00 (settecento/00) al giorno;
- mancata attuazione delle soluzioni migliorative offerte nell'offerta tecnica, Euro 700,00 al giorno fino ad erogazione delle soluzioni offerte;
- esecuzione delle prestazioni da parte di personale che non ha le qualifiche dichiarate euro 300,00 (trecento) ad evento;
- ritardi riferiti ad ogni altra tempistica prevista dal capitolato parte tecnica euro 300,00 (trecento) al giorno;
- mancato rispetto di norme di comportamento anche sulla base di procedure interne alla committenza o previste all'interno del NBFC euro 300,00 (trecento) ad evento;

3. L'Ente potrà applicare, inoltre, le seguenti penali:

- per violazioni in tema di trattamento dei dati personali, Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno necessario all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- per mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuta;
- per mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuto;
- per mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuta;
- per l'accertamento, in qualsiasi tempo, del mancato possesso ab origine dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dagli artt. 94 e ss e dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice.

3. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni Contrattuali con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto.
4. Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Decorsi 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.
5. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.
7. L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 20% dell'importo globale del contratto. Superato il 20% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 - Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tali casi rientrano:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, cui hanno fatto seguito almeno tre contestazioni scritte, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di affidamento;
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dagli artt. 94 e 95 del Codice;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine di 20 giorni da momento in cui è stata formalizzata la variazione, di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- l) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 20% (venti per cento) del valore dello stesso. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto, non esime l'aggiudicatario dal risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

4. L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 del Codice. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

5. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 - Subappalto

1. Qualora il Contraente abbia richiesto in sede di offerta la facoltà di subappaltare, lo stesso dovrà rispettare le disposizioni indicate all'art. 119 del Codice.

Art. 20 - Divieto di cessione del credito o del contratto

1. Per la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente agli artt. 119 e 120 del Codice.
2. Per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. 21/02/1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 21 - Variazioni introdotte nel contratto

1. Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
2. Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, come previsto dall'art. 9 del Codice.
3. Il Contraente non potrà introdurre varianti alla fornitura o al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo valuti opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 120 del Codice.

Art. 22 - Clausola di revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a) del Codice, si applica la clausola di revisione prezzi, che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici ISTAT (gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie); in mancanza di pubblicazione degli stessi potranno essere presi a parametro gli indici FOI, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei dall'Ente.
3. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore.
4. L'inserimento della presente clausola non determina automaticamente il diritto dell'appaltatore all'aggiornamento del corrispettivo contrattuale ma impegna soltanto l'Ente, su richiesta espressa dell'appaltatore, a dare avvio al procedimento istruttorio per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di applicazione del meccanismo revisionale qui previsto.
5. Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione.

Art. 23 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare

1. La liquidazione giudiziale del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il Contraente sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.
3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di liquidazione giudiziale dell'Impresa "mandataria" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata "mandataria", ovvero, di recedere dal contratto. In caso di liquidazione giudiziale di una Impresa "mandante" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi un'altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.
4. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 24 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 25 - Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 26 - Norme finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, nonché le linee guida fornite dalle Autorità competenti in quanto vigenti.

Art. 27 - Requisiti DNSH e certificazioni

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

In fase di esecuzione l’Amministrazione potrà richiedere la documentazione a comprova del rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH). Per quanto riguarda i possibili elementi di verifica si rimanda alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH, aggiornata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022)

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf.

In particolare potrà essere richiesto all’operatore economico di dimostrare quanto descritto nell’appendice “VINCOLI DNSH” della scheda n. 26 - “Finanziamenti a impresa e ricerca” della suddetta Guida Operativa presentando le relative certificazioni. Per i punti non applicabili dovranno esplicitarsi i motivi della non applicabilità